

Le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

"Covid Ter" – Misure di potenziamento del sistema sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nota metodologica

Consapevoli dell'importanza degli strumenti di supporto garantiti alle imprese in questa fase di grave difficoltà, abbiamo costantemente esaminato l'evolvere delle misure contenute nel Decreto Legge Covid-Ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo.

In seguito, **abbiamo prodotto la sintesi (che segue) dei contenuti del decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 18 marzo 2020**, cercando di privilegiare le misure di potenziale interesse per il sistema cooperativo del nostro territorio. Così facendo, naturalmente, abbiamo selezionato e sintetizzato in modo inevitabilmente arbitrario – ma, ci auguriamo, utile - le singole scelte.

I consulenti di Federcoop Romagna – la cui struttura, grazie all'impegno di tutti, sta continuando ad essere operativa – **sono naturalmente a disposizione per procedere ad un esame specifico, caso per caso ed impresa per impresa.**

Infine, va considerato **come il Governo abbia già preannunciato un nuovo decreto per il mese di aprile** nel quale, anche grazie all'impegno della struttura di Legacoop, auspichiamo possano essere corrette dimenticanze e sottovalutazioni, invece evidenti all'interno di questo provvedimento.

Il Presidente di Federcoop Romagna
Mario Mazzotti

FISCO

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO (artt. 60-62)

Tutti i **versamenti fiscali** scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

- al **20 marzo** per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;
- al **31 maggio** per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (art. 62)

Sono **sospesi i versamenti scadenti dall'08.03.2020 al 31.03.2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro** relativamente a: **IVA, addizionali Irpef, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi dell'assicurazione obbligatoria.**

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI (art. 62)

Sono sospesi **tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'08.03.2020 al 31.05.2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

SOSPENSIONE VERSAMENTI

PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

(art. 61)

La **sospensione dei versamenti delle ritenute** e degli **adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 aprile**, riservata dal **D.L. 9/2020** alle sole imprese del **settore turistico**, è **estesa ad una serie di soggetti** tra i quali rientrano, **ad esempio**:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale;
- ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri e soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri e organizzazioni di volontariato.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, c.1/TUIR **che possiedono un reddito** complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo **non superiore a 40.000 euro**, spetta un **premio, per il mese di marzo 2020**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato in F24 ai sensi dell'art.17/D.Lgs. n. 241/97

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art.64)

Allo scopo di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta** nella misura del **50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro**. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

CREDITI D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (art.65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al **mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1 (negozi e botteghe)**.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI (art. 66)

Le erogazioni liberali in denaro e in natura volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus, sono detraibili dal reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali **nella misura del 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per i titolari di reddito di impresa, le suddette erogazioni **sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. e ai fini IRAP** (ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO (art. 67)

Sono sospesi dall'08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dall'08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle **istanze di interpello** e consulenza fiscale.

SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 68)

Sono sospesi i termini dei **versamenti scadenti** dall'08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a **cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento** esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, **entro il 30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020 la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

GIUSTIZIA

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI (art.83)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari **sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (es. i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari; per l'adozione di provvedimenti giudiziari; per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni).

Sono altresì sospesi, per la stessa durata di cui sopra:

- i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie** e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
- i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei **procedimenti di mediazione** ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei **procedimenti di negoziazione assistita** ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i **procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La suddetta sospensione **non opera in alcuni casi** particolari espressamente elencati all'art. 83 del Decreto, fra cui, ad esempio, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (art.19)

E' possibile richiedere l'intervento della Cigo o del FIS (assegno ordinario) per causale COVID-19, per un periodo di **9 settimane** per i lavoratori **in forza al 23 febbraio 2020**, da utilizzare entro il mese di agosto 2020.

Il FIS (assegno ordinario) è esteso, limitatamente al 2020, ai datori di lavoro che **occupano da 6 a 15 dipendenti**, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO PER IMPRESE IN CIGS O IN SOLIDARIETA' (art.20-21)

È prevista la possibilità di sospendere la CIGS in atto e richiedere il **trattamento di cassa integrazione ordinario, causale COVID-19**, in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà in ambito FIS.

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art.22)

Le Regioni possono autorizzare una **cassa di integrazione salariale in deroga**, in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

La durata massima è di 9 settimane da godere, in Emilia-Romagna, entro il 15 agosto 2020. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, sono dispensati dalla consultazione sindacale.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO (artt.27-30-38)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato con 50 giornate lavorate nel 2019 ed ai lavoratori dello spettacolo non dipendenti e non pensionati, è riconosciuta **un'indennità una tantum per il mese di marzo, pari a 600 euro.**

PROROGA TERMINE DOMANDE

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (art.32)

Il termine per la presentazione della **domanda di disoccupazione agricola** è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL (art.33)

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione **NASPI e DISCOLL** sono ampliati da **sessantotto a centoventotto giorni**. E' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LAVORO AGILE (art.39)

- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta **la priorità** nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
- I datori di lavoro sono **tenuti ad autorizzare** la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano **nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità**, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa;
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (art.23)

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato o Co.co.co iscritti in via esclusiva alla gestione separata, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo, è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**. In alternativa alla prestazione predetta e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di **un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo **di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate.

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 (art.24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI (art.37)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico**, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (art.26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, **è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico** previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (art.34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle **prestazioni** previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'**INPS** e dall'**INAIL** è **sospeso di diritto**.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e le medesime materie, i termini di prescrizione.

IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE

REQUISIZIONI (art.6)

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà disporre la **requisizione in uso o in proprietà**, da ogni soggetto pubblico o privato, **di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere**, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

La requisizione in uso non può durare oltre **sei mesi** dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata **ulteriormente prorogata** la durata del predetto stato di emergenza.

Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso **si trasforma in requisizione in proprietà**, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una **somma di denaro a titolo di indennità di requisizione**. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti

avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta.

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza sanitaria, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la **requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili** aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE E DPI (art. 15)

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito **produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti norme.**

I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della suddetta deroga, sono tenuti ad **inviare all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione** con cui attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le stesse aziende devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità **ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche.**

L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

I produttori, gli importatori dei DPI e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della suddetta deroga, inviano **all'INAIL una autocertificazione** con cui attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le stesse aziende **devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale.**

L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE P.M.I. (art.49)

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato **fornisce una garanzia** per prestiti fino a **5 milioni di euro**, volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (art. 57)

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di **garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti**, tramite banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo **dell'ottanta per cento** dell'esposizione assunta.

MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (art.53)

Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a garantire in favore di SACE Spa per operazioni nei settori interessati, fino ad un massimo di 2,6 miliardi.

FONDO PRIMA CASA - FONDO GASPARRINI (art.54)

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO (art. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari vantati** nei confronti di debitori inadempienti, può **trasformare in credito d'imposta** le attività per imposte anticipate, riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (art. 56)

- **Aperture di credito a revoca e prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020 o se superiore se accordati alla data di pubblicazione del decreto, non sono revocabili in tutto o in parte fino al 30/09/2020;
- **Prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- **Mutui e finanziamenti a rimborso rateale**, anche con cambiali agrarie, in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso fino al 30/09/2020 e il piano di rimborso è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità;
- **Facoltà delle imprese** di richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale;
- **Richiesta di autocertificazione** di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia;
- La posizione delle imprese non deve essere, alla data della pubblicazione del decreto, classificata come «**deteriorata**»;
- Possibilità di garanzia dello Stato a titolo gratuito per un importo pari al 33%.

FONDO MADE IN ITALY

L'art.72 del Decreto, prevede l'istituzione del "**Fondo per la promozione integrata**", con una **dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020**, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una **campagna straordinaria di comunicazione** volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- b) **potenziamento delle attività di promozione** del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- c) **cofinanziamento di iniziative di promozione** dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) **concessione di cofinanziamenti** a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

Il suddetto Fondo è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

SPORT

SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

Ai sensi dell'art. 95 del Decreto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi, nel periodo di emergenza Covid-19.

ALTRE DISPOSIZIONI

NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (art. 106)

L'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma,

codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe.

Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima

convocazione dell'assemblea.

Le presenti disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sanitaria del COVID-19.

Pertanto, per disposizione del presente decreto poiché l'assemblea di bilancio di esercizio 2019 è convocata (e non "può essere convocata") entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, **si ritiene che non sia necessario convocare entro il mese di marzo 2020 il CdA che deliberi il differimento dei termini** di convocazione della suddetta assemblea di bilancio.

Il CdA dovrà essere convocato invece entro maggio 2020 per l'approvazione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di cui sopra.

Circa lo svolgimento della riunione del CdA, **si dovranno utilizzare modalità rispettose delle prescrizioni governative** (es. video conferenza; audioconferenza; voto espresso per corrispondenza).

Va da sé che le società potranno convocare CdA e Assemblea di bilancio nei termini ordinari del codice civile (120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale), ove siano nelle condizioni di rispettare le suddette modalità di svolgimento delle riunioni (videoconferenza; audioconferenza; voto espresso per corrispondenza).

RINVIO DI SCADENZE ADEMPIMENTI RELATIVI A COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI (art. 113)

1. Sono prorogati al **30 giugno 2020** i seguenti termini di:
- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD
 - b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
 - c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate
 - d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

A cura di Daniela Zannoni, Laura Macrì, Federica Buzzi, Luca Grossi.

Con il coordinamento esecutivo di Nicoletta Cappelli, Maurizio Talli, Paolo Lucchi.